



Allegato A

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI, A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO ED ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE), A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024

INDICE

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
1. Finalità ed obiettivi	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Soggetti beneficiari	6
4. Soggetti destinatari della misura	7
5. Dotazione finanziaria	7
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	8
6. Caratteristiche generali dell'agevolazione	8
7. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	8
7.1 Servizio di trasporto scolastico	8
7.1.1 Finalità e modalità di erogazione del servizio	8
7.1.2 Modalità di attivazione del servizio	8
7.1.3 Contributo ordinario	9
7.1.4 Contributo straordinario	10
7.1.5 Contributo straordinario ulteriore	11
7.2 Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione	12
7.2.1 Finalità e modalità di erogazione	12
7.2.2 Attivazione del servizio	13
7.2.2.1 Istruzione secondaria di secondo Grado	14
7.2.2.2 Istruzione e Formazione Professionale	15
8. Fasi e tempi di procedimento	15
8.1 Presentazione delle domande	15
8.2 Tempistica di presentazione delle domande	17
8.2.1 Riapertura dei termini di presentazione delle domande	17
8.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	18
8.4 Istruttoria	18
8.4.1 Verifica di ammissibilità delle domande	18
8.4.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	18
8.5 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	19
8.5.1 Liquidazione della quota di acconto	19
8.5.2 Rendicontazione della spesa sostenuta	19
8.5.3 Liquidazione della quota di saldo	19
9. Disposizioni finali	20
9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	20
9.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	20
9.3 Proroghe dei termini	20
9.4 Ispezioni e controlli	20
9.5 Monitoraggio dei risultati	21
9.6 Responsabile del procedimento	21
9.7 Trattamento dati personali	21
9.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	22
9.9 Diritto di accesso agli atti	25
9.10 Definizioni e glossario	25
9.11 Riepilogo date e termini temporali	25
9.12 Allegati	26

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**1. FINALITÀ ED OBIETTIVI**

Il presente Avviso pubblico costituisce il provvedimento attuativo previsto dal capitolo 8 dell'Allegato A alla DGR n. 312 del 15 maggio 2023¹ e si riferisce all'Anno scolastico e formativo 2023/2024. Disciplina le condizioni, le modalità ed i tempi di assegnazione dei contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi – attribuiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 104/1992 – di Inclusione scolastica (trasporto ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado ed i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)². Tra i Percorsi di IeFP sono inclusi i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD).

Come previsto dalla legge regionale n. 19/2007, Regione Lombardia promuove e sostiene i servizi di Inclusione scolastica per gli studenti con disabilità del secondo Ciclo, mentre compete ai Comuni lo svolgimento degli stessi servizi.

Gli interventi di trasporto ed assistenza sono realizzati dai Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto delle *Linee Guida* regionali approvate con la sopra richiamata DGR n. 312/2023, nell'ambito di una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, nella prospettiva di un inserimento lavorativo e di continuo miglioramento della qualità della vita.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*, che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità, e che afferma il principio dell'accomodamento ragionevole, tale da richiedere azioni per consentire alle persone con disabilità di poter accedere ed usufruire dei diritti al pari delle altre persone;

¹ Aggiornamento delle *Linee Guida per i servizi di Inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado e l'Istruzione e Formazione Professionale, adottate ai sensi della L.R. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021.*

La Delibera n. 312/2023 è disponibile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/linee-guida-servizi-inclusione-scolastica-disabilita/linee-guida-servizi-inclusione-scolastica-disabilita>

² L'Istruzione secondaria di secondo Grado e l'IeFP costituiscono il secondo Ciclo di studi.

- legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con particolare riferimento all'articolo 13, comma 3 che recita: “Nelle Scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”;
- decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado”, in particolare l'articolo 315, comma 1, che recita: “L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [...]”;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”, con particolare riferimento all'articolo 139, comma 1, lett. C), che stabilisce “Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alla Province, in relazione all'Istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri Gradi inferiori di Scuola i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di Istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”;
- legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all'Istruzione”;
- legge n. 328 dell'8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all'articolo 14:
 - comma 1: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei Percorsi dell'Istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”;
 - comma 2: “[...] il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel Progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”;

- decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo Ciclo del Sistema educativo di Istruzione e Formazione”, adottato in attuazione della citata legge n. 53/2003, con particolare riferimento all'articolo 1, secondo il quale “il secondo Ciclo del Sistema educativo di Istruzione e Formazione è costituito dal Sistema dell'Istruzione secondaria superiore e dal Sistema dell'Istruzione e Formazione professionale. Assolto l'obbligo di Istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo Ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”;
- DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289” e le relative DGR di applicazione regionale (DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Legge di stabilità 2016”, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che prevede: “Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata [...]”;
- legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);
- decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato e integrato dal DLgs n. 96 del 7 agosto 2019, con particolare riferimento:
 - all'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di Inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 104/1992;
 - l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale ed ai servizi per il trasporto per l'Inclusione scolastica;
 - l'articolo 6, relativo al Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 328/2000;
 - l'articolo 7, relativo al Piano Educativo Individualizzato;
 - l'articolo 9 relativo ai Gruppi per l'Inclusione scolastica;
- legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 594 – 600;

- legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*”, con particolare riferimento agli articoli 5 e 6, che stabiliscono le competenze della Regione e dei Comuni in relazione ai servizi a favore degli studenti con disabilità; nello specifico:
 - spettano alla Regione – come disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera f *ter*) – la promozione ed il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’Istruzione secondaria di secondo Grado ed ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
 - spetta ai Comuni lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai Gradi inferiori dell’Istruzione scolastica – come indicato dall’articolo 6, comma 1 *bis* – mentre è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, (come disposto dall’articolo 6, comma 1 *bis* 1) lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’Istruzione secondaria di secondo Grado e ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017 “*Legge di semplificazione 2017*”, che ha modificato gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2007, per disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- DGR n. 5139 del 2 agosto 2021 “*Integrazione alla D.G.R. n. 6832 del 30/06/2017 – e DGR n. 3163 del 26/05/2020 Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007*”, per ciò che attiene al contributo straordinario di trasporto scolastico;
- decreto n. 5654 del 28 aprile 2022 “*Inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti all’Istruzione secondaria di secondo Grado e ai Percorsi di Istruzione e Formazione professionale – Definizione delle modalità attuative del «contributo straordinario» introdotto dalla DGR 5139/2021*”;
- DGR n. 312 del 15 maggio 2023 “*Aggiornamento delle Linee Guida per i servizi di Inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l’Istruzione secondaria di secondo Grado e l’Istruzione e Formazione professionale, adottate ai sensi della L.R. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021*”.
- circolare esplicativa della DGR n. 312/2023 (Protocollo E1.2023.0255807 del 21 giugno 2023).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari del presente Avviso i Comuni lombardi, in forma singola o associata, nelle forme previste dal DLgs n. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti o altri soggetti delegati con potere di firma.

I Comuni o gli Enti associativi accedono al presente Avviso presentando domande di contributo relative agli studenti residenti sul proprio territorio.

4. SOGGETTI DESTINATARI DELLA MISURA

Sono destinatari dei servizi di Inclusione scolastica gli studenti iscritti al secondo Ciclo di studio che:

- sono residenti in Lombardia oppure in altri Comuni fuori dal territorio regionale, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affidamento presso famiglie residenti nella Regione, collocamento – disposto dal Tribunale competente – presso famiglie/comunità del territorio regionale);
- risultano frequentanti, nell'anno scolastico e formativo 2023/2024, Istituti scolastici secondari di secondo Grado ovvero Percorsi di IeFP, inclusi i Percorsi Personalizzati per alunni Disabili (PPD), per il conseguimento dei Titoli di studio di qualifica e diploma professionale;
- sono in possesso di Certificazione di disabilità e di Diagnosi funzionale (o Profilo di funzionamento), redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, che esplicitano la necessità di assistenza (*Verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011*);
- in ragione della condizione di disabilità, presentano la necessità di trasporto o di assistenza, risultante dalla Diagnosi funzionale;
- non hanno già ricevuto e non riceveranno, per l'anno scolastico e formativo 2023/2024, benefici erogati per il medesimo servizio da Pubbliche Amministrazioni, se non esclusivamente ad integrazione dello stesso.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte ai seguenti capitoli del bilancio 2023-2025:

- 4.06.104.12826: Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome;
- 4.06.104.12776: Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili;
- 4.06.104.11722: Trasferimenti alle Amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità.

Fatte salve eventuali variazioni nei trasferimenti statali o delle risorse regionali ed al netto della spesa presunta nel 2023 per assicurare la liquidazione della quota di saldo dell'Anno scolastico e formativo 2022/2023, il Bilancio regionale presenta la seguente disponibilità finanziaria:

- annualità 2023: euro 40.000.000,00;
- annualità 2024: euro 53.300.000,00.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il presente Avviso è finanziato con risorse di Regione Lombardia e risorse statali. Il contributo concesso è soggetto ad obbligo di rendicontazione.

Il contributo è concesso da Regione Lombardia ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2007, come modificata dalla legge regionale n. 15/2017. Si tratta di contributi che la Regione eroga per assolvere alla propria funzione di sostegno e promozione dei servizi di Inclusione scolastica, per il cui svolgimento, organizzazione e gestione la LR 19/2007 ha trasferito la competenza ai Comuni.

L'agevolazione non si configura come "Aiuto di Stato".

7. SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

I contributi sono assegnati a favore dei Comuni sulla base dei criteri definiti nelle *Linee Guida* regionali, approvate con la DGR n. 312/2023.

Ai sensi del presente Avviso, sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni per i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

7.1 Servizio di trasporto scolastico

7.1.1 Finalità e modalità di erogazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico consente allo studente di raggiungere la sede dell'Istituzione scolastica/formativa presso cui frequenta il Corso o il Percorso di studi.

Il servizio è realizzato dai Comuni in forma singola o associata:

- con mezzi propri;
- tramite l'affidamento a Soggetti terzi, anche in forma *in house*;
- per il tramite delle famiglie, che volontariamente decidono di gestire il trasporto con mezzi privati; in tal caso, al Comune è riconosciuto il contributo ordinario, di cui al paragrafo 7.1.1;
- per il tramite delle famiglie, che – in assenza di organizzazione e gestione del servizio da parte del Comune – selezionano in autonomia i Soggetti economici incaricati di effettuare il trasporto, ricercando la soluzione più economica e confacente alle necessità dello studente; in quest'ultima ipotesi i Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, che abbiano effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

7.1.2 Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di trasporto è attivato dal Comune di residenza dello studente, a seguito di domanda presentata – da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore

ovvero, se maggiorenne, dallo studente stesso – all'Istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla Certificazione di disabilità e di Diagnosi funzionale (o Profilo di funzionamento), redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, che esplicitano la necessità di assistenza (*Verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011*).

Qualora la documentazione (ad esempio, la Diagnosi, il Piano Educativo Individualizzato-PEI, ...) sia in fase di aggiornamento o revisione, anche in ragione del passaggio di studi di Ordine o di Grado, il Comune – nel rispetto del Diritto allo Studio ed dell'integrazione scolastica dello studente con disabilità – ai sensi della legge n. 104/92 può richiedere alla Regione il servizio di assistenza, con l'indicazione del fabbisogno di ore indicato nell'ultimo PEI disponibile, in attesa di acquisire agli atti la documentazione aggiornata.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le Certificazioni sopra citate in possesso dell'Istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

Una volta acquisita l'istanza, sentito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) ed acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), l'Istituzione scolastica o formativa la trasmette al Comune di residenza dello studente, corredata dalla documentazione sanitaria richiesta, dall'informativa sulla privacy e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del DLgs n. 196/2003, indicando la necessità dell'intervento con i relativi tempi e modalità di svolgimento.

Il Comune provvede alla valutazione delle richieste ed alla formulazione dell'elenco degli studenti destinatari dei servizi.

Una volta effettuata l'istruttoria circa il possesso dei requisiti, il Comune presenta la richiesta di contributo alla Regione, tramite il Sistema Informativo *Bandi OnLine*.

La richiesta può riguardare una o più delle seguenti tipologie:

- contributo ordinario;
- contributo straordinario;
- contributo straordinario ulteriore.

7.1.3 Contributo ordinario

Il contributo chilometrico è pari ad euro 0,75 per due viaggi (andata e ritorno) per ogni giornata di frequenza scolastica o formativa.

Il valore del contributo per ciascuno studente con disabilità è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio da casa a Scuola e viceversa e in base ai giorni di effettiva frequenza, secondo il calendario scolastico definito dalla Regione, secondo i seguenti importi:

Fascia chilometrica della distanza casa-Scuola	Contributo massimo riconosciuto
Fino a 10 km	euro 2.812,50
Oltre i 10 km e fino a 20 km	euro 4.687,50
Oltre i 20 km e fino a 30 km	euro 6.562,50
Oltre i 30 km	euro 7.500,00

Il preventivo di spesa è calcolato sulla base della distanza tra la residenza dello studente e la sede dell'Istituzione scolastica o formativa, del numero di settimane di frequenza (34 o 35), delle giornate settimanali di frequenza (6), dei viaggi giornalieri (2: andata e ritorno) e del contributo per chilometro (0,75 euro) ed è espresso dalla seguente formula: $km \times 34 \text{ (o } 35) \times 6 \times 2 \times \text{euro } 0,75$.

Regione Lombardia riconosce il contributo sin dal primo giorno di inizio delle attività scolastiche o formative, ovvero per 34 settimane, a cui si aggiunge un'ulteriore settimana (per un totale di 35 settimane) per gli studenti che sostengono gli esami conclusivi.

È escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti" e smi.

7.1.4 Contributo straordinario

Il contributo straordinario ed il contributo straordinario ulteriore sono stati introdotti dalla DGR n. 5139/2021 e disciplinati dal decreto n. 5654/2022³. La finalità e la modalità di utilizzo sono stati ribaditi dalla DGR n. 312/2023.

La domanda di contributo straordinario e la domanda di contributo straordinario ulteriore, di cui al paragrafo 7.1.3, sono subordinate alla richiesta del contributo ordinario e sono ammissibili solo se si verificano le condizioni di seguito indicate, che devono essere debitamente descritte, documentate e giustificate:

- il servizio di trasporto è sostenuto ed organizzato dalla famiglia in autonomia come *extrema ratio*, a causa dell'impossibilità da parte del Comune di gestirlo; pertanto, non è ammesso il contributo straordinario per i casi in cui la decisione di gestire e organizzare il trasporto è volontariamente assunta dalla famiglia, per la cui spesa al Comune spetterà solo il relativo contributo ordinario;
- lo studente deve essere non autosufficiente in base alla Diagnosi funzionale (o al Profilo di funzionamento), in cui sia esplicitata la necessità di trasporto;
- il Comune deve dare prova di aver esperito procedure per ricercare un Soggetto gestore (interno, *in house* o mediante ricerca di mercato), che hanno dato esito negativo: ad esempio, una procedura di evidenza pubblica andata deserta

³ Il decreto n. 5654/2022 è disponibile all'indirizzo

<https://siage.reglobl.local/procedimenti/new/bandi/comunicazioni/inclusione-scolastica-studenti-disabilit-s-2021-22-servizio-trasporto-scolastico-pubblicate-modalit-attuative-contributo-straordinario-1651227263593>

ovvero una ricerca di mercato che ha individuato un importo a base di gara superiore al contributo riconosciuto da Regione Lombardia;

- la famiglia ha ricercato la soluzione più economica ed efficiente per il trasporto del/della figlio/a; di norma ed ove possibile, la famiglia deve acquisire almeno 2 preventivi di spesa;
- il contributo straordinario segue le fasce chilometriche applicate per quello ordinario, riconoscendone un importo fino al 50%:

Fascia chilometrica della distanza casa-Scuola	Contributo ordinario massimo riconosciuto	Contributo straordinario massimo riconosciuto per motivate esigenze
Fino a 10 km	euro 2.812,50	euro 1.406,25
Oltre i 10 km e fino a 20 km	euro 4.687,50	euro 2.343,75
Oltre i 20 km e fino a 30 km	euro 6.562,50	euro 3.281,25
Oltre i 30 km	euro 7.500,00	euro 3.750,00

In presenza delle condizioni sopra riportate, il Comune deve inserire un'apposita domanda di contributo, distinta da quella per il contributo ordinario di trasporto scolastico, motivandone adeguatamente le ragioni nell'apposito spazio dedicato nel Sistema Informativo *Bandi OnLine*.

Inoltre, il Comune deve allegare copia della seguente documentazione:

- procedure per la ricerca di un Soggetto gestore (interno, *in house* o mediante ricerca di mercato);
- Certificazione attestante in modo esplicito la necessità di trasporto scolastico (ad esempio, diagnosi funzionale o profilo di funzionamento);
- almeno 2 preventivi acquisiti dalla famiglia.

7.1.5 Contributo straordinario ulteriore

Laddove la spesa sostenuta dalla famiglia non trovi totale copertura con il contributo ordinario ovvero con il contributo straordinario e quindi residuino dei costi incompressibili, tali cioè da non rendere gratuito il servizio alla famiglia, il Comune può chiedere di accedere al contributo straordinario ulteriore.

La richiesta di contributo straordinario ulteriore deve essere avanzata dal Comune contestualmente a quella di contributo straordinario, anche ai fini di una preventiva valutazione da parte degli Uffici regionali circa la legittimità della richiesta e la disponibilità finanziaria per ciascun anno scolastico e formativo. Regione Lombardia valuta le richieste nei modi e tempi indicati nel paragrafo 8.3.3.

Il contributo straordinario ulteriore a carico del bilancio regionale, equivalente ad un co-finanziamento, non può essere superiore a quanto sostenuto dal Comune: pertanto, i costi incompressibili devono essere suddivisi tra Comune e Regione in pari importo.

7.2 Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione

7.2.1 Finalità e modalità di erogazione

Coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 312/2023, il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità è funzionale ai processi di apprendimento, di socializzazione e di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.

Il servizio è finalizzato a garantire il pieno ed effettivo Diritto allo Studio degli studenti con disabilità, assicurando loro la completa Inclusione scolastica e sostenendone lo sviluppo delle potenzialità.

Nello specifico, il servizio si configura come supporto educativo e mira a favorire lo sviluppo e l'accrescimento di competenze personali, culturali, di apprendimento, relazionali e di socializzazione, necessarie per acquisire autonomia e capacità di comunicazione, sia nell'ambito delle attività educativo-didattiche, sia nelle attività extra-scolastiche e di eventuali ulteriori contesti di vita.

Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario.

Il servizio prevede attività educative svolte direttamente dagli assistenti educativi all'interno delle Istituzioni scolastiche o formative; azioni trasversali di gestione, coordinamento, supervisione e monitoraggio, che garantiscono la tenuta e la qualità del servizio; ed attività ed interventi specifici di cui al paragrafo 6.1.2 della DGR n. 312/2023.

Il servizio si realizza attraverso attività che l'assistente educativo svolge con lo studente con disabilità a lui/lei affidato, ma pure attraverso momenti che vedono la partecipazione (o la compresenza) di altri studenti, anche in assenza dell'insegnante di riferimento ma comunque all'interno di tutti i luoghi di attività scolastica o formativa (aule, cortili, biblioteca, laboratori, palestra, spazi polivalenti, contesti esterni programmati, ...). L'assistente educativo è inserito in un contesto nel quale deve poter contare – in qualunque circostanza e nel rispetto delle misure di sicurezza in emergenza previste dal DM 2 settembre 2021⁴ – sulla presenza di altri soggetti, come previsto al paragrafo 6.1.3. della DGR n. 312/2023.

L'orario di servizio può essere sia mattutino che pomeridiano/serale; si articola secondo l'orario di funzionamento dell'Istituto e l'orario di frequenza scolastica dello studente, comprese eventuali mense o periodo di stage, sempre nel rispetto del calendario scolastico regionale.

L'orario di lavoro dell'assistente educativo, definito ad inizio del mandato, non può subire riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l'assistente educativo è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti previo

⁴ DM 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (cosiddetto Decreto GSA) – Allegato II artt. 2.1, 2.2 e art. 3.

accantonamento di eventuali ore necessarie all'affiancamento dell'alunno per incontri, gite, uscite, ...⁵.

In accordo con le Istituzioni scolastiche e formative, entro la fine dell'anno scolastico e formativo 2023/2024, gli studenti possono recuperare le ore di assistenza non fruite per i casi di assenza breve fino a 10 giorni scolastici consecutivi.

Il servizio è commissionato dal Comune al soggetto economico selezionato ad esito della procedura di evidenza pubblica o della procedura di accreditamento per la selezione di operatori qualificati (secondo quanto previsto al paragrafo 6.1.5 della DGR n. 312/2023). Ai Soggetti economici selezionati è corrisposto un importo orario non inferiore ad euro 23,00, che equivale al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni.

7.2.2 Attivazione del servizio

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata – da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore ovvero, se maggiorenne, dallo studente stesso – all'Istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla Certificazione di disabilità e di Diagnosi funzionale (o Profilo di funzionamento), redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, che esplicitano la necessità di assistenza (*Verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011*).

Qualora la documentazione (ad esempio, la Diagnosi, il Piano Educativo Individualizzato-PEI, ...) sia in fase di aggiornamento o revisione, anche in ragione del passaggio di studi di Ordine o di Grado, il Comune – nel rispetto del Diritto allo Studio ed dell'integrazione scolastica dello studente con disabilità – ai sensi della legge n. 104/92 può richiedere alla Regione il servizio di assistenza, con l'indicazione del fabbisogno di ore indicato nell'ultimo PEI disponibile, in attesa di acquisire agli atti la documentazione aggiornata.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le Certificazioni sopra citate in possesso dell'Istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

Acquisita l'istanza, sentito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ed acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo, l'Istituzione scolastica o formativa la trasmette al Comune di residenza dello studente, corredata dalla documentazione sanitaria richiesta, dall'informativa sulla privacy e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del DLgs n. 196/2003, indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

Il Comune, in accordo con l'Istituto scolastico o formativo, provvede all'istruttoria delle richieste ed alla formulazione dell'elenco degli studenti destinatari.

Il fabbisogno assistenziale assegnato allo studente deve ricomprendere:

- l'intervento di assistenza educativa entro l'orario scolastico;

⁵ Ai fini del calcolo del contributo, vedi paragrafo 8.4.3

- lo svolgimento di attività quali alternanza scuola/lavoro (ovvero scuola/tirocinio);
- progetti con servizi del territorio;
- laboratori con la classe;
- eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- la partecipazione dell'assistente educativo alle riunioni di coordinamento.

A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, nei tempi e con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.1, una richiesta di contributo individuale contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale, tenuto conto anche della condizione di disabilità grave dello studente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e dell'importo del relativo contributo.

Come previsto dalla DGR n. 312/2023, sulla base del calendario scolastico regionale, Regione Lombardia riconosce il contributo sin dal primo giorno di inizio delle attività scolastiche o formative, ovvero per 34 settimane, a cui si aggiunge un'ulteriore settimana (per un totale di 35 settimane) per gli studenti che sostengono gli esami conclusivi. In quest'ultima ipotesi, il Comune deve indicare in sede di domanda l'esigenza di accompagnamento per gli esami conclusivi e il sistema calcola in automatico la settimana aggiuntiva.

In sede di domanda sul Sistema Informativo *Bandi OnLine* il Comune inserisce il fabbisogno individuale per singolo studente, indicando il numero delle ore di assistenza per settimana. Pertanto, il sistema calcolerà in automatico il monte ore complessivo.

Il contributo richiesto per ciascuno studente è calcolato sulla base del numero di ore settimanali, del numero di settimane di frequenza (34 o 35) e del costo orario (pari ad euro 23,00, IVA inclusa) ed è individuato mediante la seguente formula:

numero di ore settimanali x 34 (o 35) x euro 23,00.

L'importo del contributo è determinato in funzione della tipologia di Istituzione (scolastica o formativa) frequentata, come specificato nei seguenti paragrafi 7.2.2.1 e 7.2.2.2.

7.2.2.1 Istruzione secondaria di secondo Grado

Nel caso di studenti frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado, applicando il costo orario di euro 23,00 (IVA inclusa) alle 34 o 35 settimane di frequenza, il contributo è attribuito, fino ad un massimo di 10 ore settimanali, in relazione all'intensità del fabbisogno di assistenza, definito nel PEI.

Agli studenti con disabilità complessa, così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – che si trovano in una in situazione di particolare bisogno rilevabile dal PEI e condivisa all'interno del GLO – è riconosciuto un monte ore aggiuntivo, che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica.

Per ciascuno studente con disabilità, a prescindere dalla sua gravità, la necessità e la misura dell'intervento devono essere espressamente contenute nel PEI, che deve essere:

- allegato alla domanda, nei casi di disabilità complessa;
- tenuto agli atti presso la sede del Comune, per tutti gli altri casi.

Devono essere inoltre indicati il monte ore di assistenza educativa fruito nell'anno scolastico e formativo 2022/2023 ed il relativo numero di ore di sostegno didattico erogato dall'Istituto scolastico o formativo.

7.2.2.2 Istruzione e Formazione Professionale

Agli studenti con disabilità, frequentanti i Percorsi ordinamentali di leFP ed ai PPD, erogati nel contesto dell'leFP – applicando il costo orario di euro 23,00 (IVA inclusa) alle 34 o 35 settimane di frequenza e tenuto conto anche degli interventi complessivi già garantiti agli stessi con la Dote integrativa per la disabilità – è riconosciuto il contributo per un massimo di 5 ore settimanali di assistenza.

Agli studenti con disabilità complessa, così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – che si trovano in una in situazione di particolare bisogno rilevabile dal PEI e condivisa all'interno del GLO – è riconosciuto un monte ore aggiuntivo, che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica.

Per ciascuno studente con disabilità, a prescindere dalla sua gravità, la necessità e la misura dell'intervento devono essere espressamente contenute nel PEI, che deve essere:

- allegato alla domanda nei casi di disabilità complessa;
- tenuto agli atti presso la sede del Comune per tutti gli altri casi.

Deve essere inoltre indicato il monte ore di assistenza educativa fruito nell'Anno Scolastico e Formativo 2022/2023 e il relativo numero di ore di sostegno didattico erogato dall'istituto formativo.

8. FASI E TEMPI DI PROCEDIMENTO

8.1 Presentazione delle domande

La presentazione delle domande avviene esclusivamente tramite il Sistema Informativo *Bandi OnLine*, all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

La domanda di contributo è relativa a ciascuno studente, identificato dal codice fiscale. Per ciascuno studente è possibile richiedere, anche separatamente:

- il contributo per l'assistenza educativa;
- il contributo ordinario per il servizio di trasporto;
- l'eventuale contributo straordinario e l'eventuale contributo straordinario ulteriore per il trasporto.

A livello informatico, il sistema *Bandi OnLine* consente di includere più studenti all'interno di un ID domanda di contributo.

Ogni soggetto beneficiario, all'interno della domanda, può inserire più soggetti destinatari degli interventi, in quanto il controllo è effettuato sul codice fiscale dello studente e sulla tipologia di servizio richiesto.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che sarà reso disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura dell'Avviso.

Non possono essere prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate.

Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda, in nome e per conto del soggetto richiedente, deve registrarsi al Sistema Informativo *Bandi OnLine* e procedere alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:

- compilare le informazioni anagrafiche;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante e l'Atto costitutivo, che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione online della domanda e prima dell'invio della stessa, il soggetto richiedente deve provvedere a caricare elettronicamente sul Sistema Informativo l'eventuale PEI dello studente, pena il mancato prosieguo della domanda. In assenza del documento, è possibile caricare un'autocertificazione a firma del Legale Rappresentante o suo delegato, che dichiari il non possesso del PEI (in corso di redazione o aggiornamento), riservandosi l'invio dello stesso agli Uffici regionali a mezzo email (vedi contatti nella Scheda Informativa del presente Avviso).

A seguito del caricamento del PEI, se necessario, ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal Sistema e sottoscriverla, secondo le modalità di seguito descritte:

- ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
- ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento della imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'articolo 8.3 del DPR n. 642/1972.

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di *Bandi OnLine* al soggetto richiedente. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

8.2 Tempistica di presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate dal Comune interessato con tempistiche differenti, in relazione ai servizi richiesti:

- trasporto scolastico ordinario e/o servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, a partire **dalle ore 10.00 del 4 settembre 2023 alle ore 18.00 del 6 novembre 2023**;
- contributo straordinario e contributo straordinario ulteriore per il trasporto scolastico, a partire **dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2024 alle ore 18.00 del 26 febbraio 2024**.

8.2.1 Riapertura dei termini di presentazione delle domande

Ai sensi del capitolo 8 dell'Allegato A alla DGR n. 312/2023, è prevista una **riapertura dei termini** per la presentazione delle domande di contributo per il trasporto (contributo ordinario) e per l'assistenza, **dalle ore 10.00 del 4 marzo 2024 alle ore 18.00 del 6 maggio 2024**.

La riapertura consente l'inserimento di:

- eventuali ore aggiuntive di assistenza per aggravamenti, secondo quanto previsto dal PEI;
- servizio di assistenza e/o di trasporto per studenti già presenti a sistema per i quali non è stato richiesto uno dei due servizi in sede di apertura;
- servizio di assistenza e/o di trasporto per nuovi studenti (nuovi codici fiscali) non già presenti a sistema.

Opportune comunicazioni saranno fornite tramite i consueti canali informativi in caso di variazioni alle previsioni temporali relative all'apertura del Sistema Informativo *Bandi OnLine* per le domande del contributo straordinario per il trasporto scolastico e per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di trasporto ordinario e per l'assistenza.

8.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura di assegnazione delle risorse è a sportello e prevede che le domande siano prese in esame secondo l'ordine cronologico di protocollazione.

Il criterio di assegnazione delle risorse è la verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati ai paragrafi successivi.

8.4 Istruttoria

8.4.1 Verifica di ammissibilità delle domande

Le domande di contributo di ordinario e/o di contributo straordinario per il trasporto e di contributo per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione, sono ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti al paragrafo 3;
- compilate mediante l'apposita procedura online;
- complete della documentazione richiesta per la disabilità complessa;
- complete della documentazione richiesta per il contributo straordinario (per il trasporto scolastico);
- inviate secondo le modalità di presentazione previste dall'Avviso.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla Direzione Generale regionale competente.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale, il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso.

Nel corso dell'attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi che si rendessero necessari, a mezzo di comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di iscrizione al Sistema.

L'istruttoria formale relativa alle domande deve essere effettuata entro 60 giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda stessa.

8.4.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Con decreto del responsabile del procedimento, sono assegnati i contributi richiesti ed ammessi in istruttoria per singolo Comune o Ente. Il provvedimento è inviato per posta elettronica ordinaria ai Comuni/Enti interessati con la specifica dell'entità del contributo.

Allo stesso modo, con decreto del responsabile del procedimento sono assegnati il contributo straordinario ed il contributo straordinario ulteriore, richiesti in relazione al trasporto scolastico. Il provvedimento sarà inviato per posta elettronica ordinaria ai Comuni/Enti interessati.

8.5 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

8.5.1 Liquidazione della quota di acconto

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine del presente Avviso, di cui al paragrafo 8.2, si provvede all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione del 50% del contributo, a titolo di acconto.

L'impegno di spesa relativo all'acconto è assunto in relazione all'importo di contributo pubblico richiesto dal Comune per la spesa di trasporto ordinario e di assistenza.

Per i Comuni o gli Enti che presentano istanza solo in sede di riapertura, la quota di acconto (pari al 50% del contributo richiesto) è liquidata entro 90 giorni dalla data di scadenza della riapertura.

Per i Comuni o gli Enti che presentano istanza in sede di riapertura, ma che hanno già presentato istanze nella fase di adesione, il contributo è liquidato in un'unica soluzione, a titolo di saldo e previa rendicontazione delle spese.

8.5.2 Rendicontazione della spesa sostenuta

La rendicontazione della spesa sostenuta è propedeutica alla liquidazione del saldo e consiste nella consuntivazione dei servizi erogati ai singoli studenti. In particolare, il Comune deve confermare i codici fiscali degli studenti beneficiari del servizio, inserendo:

- per il servizio di trasporto (componente ordinaria): il periodo e le settimane effettive di fruizione del servizio;
- per il servizio di trasporto (componente straordinaria e componente ulteriore): la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia, sulla base della documentazione di spesa acquisita dal Comune;
- per il servizio di assistenza educativa: il periodo di fruizione del servizio e le ore erogate. Così come previsto dalla DGR n. 312/2023, i Comuni sono tenuti ad inserire anche le ore di assenza degli studenti per i primi 10 giorni scolastici consecutivi, dal momento che queste sono oggetto di rimborso da parte di Regione. Nel caso gli studenti assenti per brevi periodi (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) abbiano recuperato le ore di assistenza non fruite, tali ore possono essere rendicontate.

Il Sistema Informativo genera automaticamente la richiesta di contributo che deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema.

La rendicontazione dovrà essere presentata secondo le tempistiche che saranno comunicate da Regione Lombardia alla fine dell'anno scolastico e formativo 2023/2024.

Le spese rendicontate devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURL.

8.5.3 Liquidazione della quota di saldo

La restante quota del 50%, non oggetto di acconto, è liquidata a saldo, al termine dell'anno scolastico 2023/2024, previa presentazione di rendicontazione finale.

Al momento della liquidazione del saldo, Regione Lombardia provvede anche alla liquidazione dell'intero importo di contributo straordinario e di contributo straordinario ulteriore.

Sulla base di quanto rendicontato, il valore del contributo può essere rideterminato, pur rimanendo nel range massimo di quanto assegnato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Per accedere al beneficiario economico di cui al presente Avviso, ai fini dell'erogazione dei servizi, i soggetti sono tenuti all'applicazione delle *Linee Guida* regionali fissate con DGR n. 312/2023.

L'Ente Locale beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

9.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

L'agevolazione è revocata in caso di:

- inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

La rinuncia motivata, successiva alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, che procede ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero o compensazione delle somme indebitamente percepite.

9.3 Proroghe dei termini

Nel caso si ravvisi la necessità di determinare la proroga dei termini fissati dal presente Avviso, ne sarà data comunicazione attraverso il Sistema Informativo *Bandi OnLine*.

9.4 Ispezioni e controlli

Al fine di consentire le verifiche – anche a campione – svolte ai sensi degli articoli 71 e 75 del DPR n. 445/2000, il Comune è tenuto a conservare per cinque anni la documentazione giustificativa dei servizi erogati per ciascun anno scolastico ed i relativi atti contabili, oltre alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti in capo ai destinatari dei servizi.

Nel caso in cui a seguito di tali verifiche si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo DPR n.- 445/2000, Regione Lombardia potrà procedere al recupero ovvero alla compensazione del contributo eventualmente erogato.

Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito al non riconoscimento del contributo.

9.5 Monitoraggio dei risultati

I Comuni beneficiari dell'Avviso sono tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito Sistema Informativo *Bandi OnLine*, trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi ed all'assegnazione dei contributi.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, sono individuati i seguenti indicatori:

- numero di soggetti beneficiari;
- domande ammesse/presentate;
- numero di studenti presi in carico;
- spesa rendicontata/finanziata.

La verifica degli indicatori ed il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.

Si informano inoltre i Comuni singoli o associati beneficiari dell'Avviso che, in attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del DLgs n. 82 del 7 marzo 2005 ed articolo 32, comma 2bis, lettera g, della legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012), sarà possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari della misura.

9.6 Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento è la Dirigente *pro tempore* della Struttura *Istruzione e Diritto allo Studio* della Direzione Generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*.

9.7 Trattamento dati personali

L'adesione da parte del Comune al presente Avviso presuppone da parte dello stesso l'assolvimento degli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi reso dalle famiglie degli studenti con disabilità, frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo Grado ovvero gli Istituti formativi di secondo Ciclo in diritto-dovere.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e DLgs n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato B.

9.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul BURL e su *Bandi OnLine* (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso ed agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: inclusione_scolastica@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA SpA al numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00, per le richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Inclusione scolastica per studenti con disabilità del secondo Ciclo – Anno scolastico e formativo 2023/2024
DI COSA SI TRATTA	Assegnazione ai Comuni lombardi dei contributi per lo svolgimento dei servizi di Inclusione scolastica (trasporto scolastico ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) degli studenti con disabilità, frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'Anno scolastico e formativo 2023/2024
TIPOLOGIA	Contributo con risorse statali e regionali, a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di Inclusione scolastica degli studenti con disabilità di secondo Ciclo (trasporto scolastico ed assistenza educativa)
CHI PUÒ PARTECIPARE	Comuni in forma singola o associata
RISORSE DISPONIBILI	Fatte salve eventuali variazioni nei trasferimenti statali o delle risorse regionali e al netto della spesa presunta nel 2023 per assicurare la liquidazione della quota di saldo dell'Anno scolastico e formativo 2022/2023, il bilancio regionale presenta la seguente disponibilità finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annualità 2023</i>: euro 40.000.000,00; • <i>Annualità 2024</i>: euro 53.300.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di trasporto scolastico: euro 0,75 al km per due viaggi al giorno (andata e ritorno casa-scuola-casa) per ogni giorno di frequenza; • Servizio di assistenza educativa: euro 23,00 all'ora. <p>Per il contributo di trasporto ordinario e di assistenza educativa, la liquidazione avviene con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 50% a titolo di acconto, liquidato a seguito dell'istruttoria della domanda; • la restante quota a saldo ed al termine dell'anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale. <p>Per il contributo di trasporto straordinario ed il contributo di trasporto ulteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota spettante sarà assegnata a seguito di istruttoria e liquidata in sede di saldo.
DATA DI APERTURA/CHIUSURA	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto scolastico ordinario e/o assistenza per l'autonomia e la comunicazione: a partire dalle ore 10.00 del 4 settembre 2023 alle ore 18.00 del 6 novembre 2023; • Trasporto scolastico straordinario e straordinario ulteriore: a partire dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2024 alle ore 18.00 del 26 febbraio 2024; • Riapertura straordinaria dei termini per trasporto scolastico ordinario e/o per il servizio di assistenza per l'autonomia e la

	comunicazione: dalle ore 10.00 del 4 marzo 2024 alle ore 18.00 del 6 maggio 2024.
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo <i>Bandi OnLine</i>: www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati, da caricare elettronicamente sul Sistema Informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di contributo, secondo il modulo generato dal Sistema, firmato elettronicamente dal Legale Rappresentante. <p>Eventuali documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano Educativo Personalizzato (PEI) dello studente (per la richiesta di assistenza educativa, nei casi di disabilità complessa); • copie di gare e di preventivi di spesa della famiglia (per la richiesta di contributo straordinario per il trasporto). <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, saranno considerate esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il Sistema Informativo <i>Bandi OnLine</i>.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è a sportello, a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio online del Sistema Informativa <i>Bandi OnLine</i> Sistema Agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrivere a bandi@regione.lombardia.it <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. <p>Per informazioni e segnalazioni relative all'Avviso, è possibile contattare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biagia CUBA (Funzionaria titolare di incarico di Elevata Qualificazione e referente del presente Avviso): Tel. 02/6765.0409; biagia_cuba@regione.lombardia.it • M. Cristina FONTANA: Tel. 02/6765.0408; maria_cristina_fontana@regione.lombardia.it; • Daniela COLOMBO: Tel. 02/6765.2287 daniela_colombo@regione.lombardia.it. <p>È inoltre possibile scrivere alla casella inclusione_scolastica@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei Bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei Bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

9.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata ed inoltrata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, secondo il formulario di cui all'Allegato A2.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie ed i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

9.10 Definizioni e glossario

- CNS - Carta Nazionale dei Servizi;
- CRS – Carta Regionale dei Servizi;
- leFP – Istruzione e Formazione Professionale;
- PEI – Piano Educativo Personalizzato;
- GLO – Gruppo di Lavoro Operativo;
- GLI – Gruppo di Lavoro per l'Inclusione;
- PPD – Percorso Personalizzato per alunni Disabili.

9.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande tramite <i>Bandi OnLine</i>	<ul style="list-style-type: none">• Trasporto scolastico ordinario e/o assistenza per l'autonomia e la comunicazione: a partire dalle ore 10.00 del 4 settembre 2023 alle ore 18.00 del 6 novembre 2023;• Trasporto scolastico straordinario e straordinario ulteriore: a partire dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2024 alle ore 18.00 del 26 febbraio 2024;• Riapertura straordinaria dei termini per trasporto scolastico ordinario e/o per il servizio di assistenza	www.bandiregionelombardia.it

	per l'autonomia e la comunicazione: dalle ore 10.00 del 4 marzo 2024 alle ore 18.00 del 6 maggio 2024.	
Verifica di ammissibilità delle domande presentate, approvazione e liquidazione della quota di acconto	<p>ISTRUTTORIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributo ordinario di trasporto e di assistenza educativa:</i> entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda; • <i>Contributo straordinario e contributo ulteriore per il trasporto scolastico:</i> è successiva all'istruttoria con esito positivo relativa al contributo ordinario e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda <p>EROGAZIONE ACCONTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributo ordinario per il trasporto e per l'assistenza educativa:</i> entro 90 giorni dalla scadenza del termine del presente Avviso <p>EROGAZIONE SALDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributo ordinario per il trasporto e per l'assistenza educativa:</i> al termine dell'anno scolastico e formativo 2023/2024, previa presentazione di rendicontazione finale; • <i>Contributo straordinario e contributo straordinario ulteriore per il trasporto:</i> al termine dell'anno scolastico e formativo 2023/2024 e contestualmente alla quota di saldo del contributo ordinario. 	DGR n. 312 del 15 maggio 2023

9.12 Allegati

- Allegato B – Informativa trattamento dati personali;
- Allegato C – Richiesta di accesso agli atti